



Questi i diversi "tipi" di iscrizione alla Cassa forense:

- 1) **Iscrizione tempestiva**: l'avvocato che ha raggiunto nell'anno almeno uno dei parametri reddituali, IRPEF op IVA, deve iscriversi alla Cassa entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
- 2) **Iscrizione facoltativa**: quella dell'avvocato che, pur non avendo raggiunto nessuno dei parametri reddituali, IRPEF o IVA, che rendono obbligatoria l'iscrizione, decide di iscriversi ugualmente alla Cassa.
- 3) **Iscrizione d'ufficio**: Se la Cassa accerta da dati in suo possesso che l'avvocato ha raggiunto anche uno solo dei parametri reddituali che rendono obbligatoria l'iscrizione e che manca una tempestiva domanda d'iscrizione iscrive d'ufficio l'avvocato. Gli effetti di una tale iscrizione cominciano a decorrere dall'anno in cui si è verificato il raggiungimento della situazione che rende obbligatoria l'iscrizione.
- 4) **Iscrizione retroattiva**: l'avvocato può richiedere di essere iscritto alla Cassa da uno o più anni antecedenti a quello di effettiva iscrizione (per i primi tre anni di iscrizione all'albo e per il periodo di pratica con abilitazione). Per tale tipo di iscrizione necessita: a) farne domanda al momento della prima iscrizione, b) non aver superato 40 anni, c) essere in regola con l'invio dei Modelli 5, c) non aver già raggiunto i livelli di reddito che rendono obbligatoria l'iscrizione.
- 5) **Iscrizione degli ultraquarantenni**: per non perdere la possibilità di ottenere i benefici che la Cassa forense riconosce solo agli iscritti entro i quaranta anni (tutela per invalidità e premorienza), gli avvocati che hanno superato i quaranta anni possono chiedere l'iscrizione alla Cassa con effetto anteriore a quello di effettiva iscrizione a partire dal compimento del trentanovesimo anno d'età. A tal fine pagheranno una speciale contribuzione ai sensi dell'art. 14 della l. 141/92.